



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **18** del **30-01-2019**

OGGETTO:

ORDINANZA INGIUNZIONE N.1377/1240 DEL 20/12/2018 DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO.RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART.22 L.689/81 COME MODIFICATO DALL'ART.6 D.LGS 150/2011. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Gennaio con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con atto di diffida obbligatoria ai sensi dell'art.13 del d.lgs n.124/2004 datato 30/10/2017, notificato a mezzo raccomandata a.r. a questo Comune in data 9/11/2017 acclarato al n.19635 di prot.gen.le, dell'INAIL Sede di Battipaglia veniva contestata al Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, la violazione di cui all'art. 53 T.U. n.1124/65, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art.2 della legge n.561/1993, per non aver denunciato nei termini al medesimo l'Istituto Assicuratore l'infortunio occorso in data 7/9/2017 al dipendente Baratta Gian Mauro;

CHE in merito alla succitata contestazione questo Comune avvalendosi della facoltà di cui all'art.18 comma 1 della legge n.689/1981, con nota raccomandata a.r. prot.n.21327/2017 del 6/12/2017, produceva scritti difensivi, al fine di vagliare gli stessi e la documentazione allegata, con contestuale richiesta di audizione, onde ottenere l'annullamento della sanzione irrogata in considerazione delle giustificazioni addotte;

RILEVATO che negli scritti difensivi venivano rappresentati i motivi del ritardo derivato da un mero disguido tra gli uffici preposti, ricostruendo puntualmente i passaggi argomentativi utili a provare l'incolpevolezza dell'azione amministrativa dell'Ente ai fini dell'accoglimento dell'istanza di annullamento della sanzione irrogata;

VISTA l'ordinanza ingiunzione n.1377/1240 del 20/12/2018, pervenuta in data **9/01/2019** con la quale il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, per le tutte le motivazioni nella stessa riportate, in particolare per non avere ...”l'interessato ritenuto di avvalersi delle facoltà previste dall'art.18, 1^ comma della legge n.689/1981” (richiesta di audizione), ha ingiunto di pagare entro il termine di trenta giorni dalla notifica, la somma di euro 2.835,00 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata ;

RITENUTO di dover prospettare in sede giurisdizionale gli argomenti che questo Ente avrebbe potuto sostenere a proprio favore in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa e quindi promuovere opposizione ex art.22 e segg. della legge 689/81, e ss.mm., avverso il suindicato provvedimento ingiuntivo al fine di chiederne l'annullamento, previa sospensione della sua esecutività;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco “il solo titolare del potere di rappresentanza processuale” del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47 ,comma 12, “Competenze del Sindaco” stabilisce che il Sindaco “ 12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*”;

CHE l'art. 40 “Competenze della Giunta “ dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta “k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale “...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta”;

VISTO il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;*

ATTESO che:

- l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di *“contratto d’appalto”*;
- a tale tipologia d’appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *“principi fondamentali”* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- -sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- -in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- -nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

VISTO il Titolo III, Capo 2, del Libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l’art.2230, sulla prestazione d’opera intellettuale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all’Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall’art.17, comma 1 lett.d) e dall’art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di Giunta Comunale n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l’assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell’Area Affari Generali n.9 del 15/1/2019 con la quale è stato, da ultimo, approvato l’aggiornamento della short list di professionisti per l’affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che *“il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....”* ;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo n.267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a proporre ricorso in opposizione ex art.22 e segg. legge 689/81, come modificato dall'art.6 del D.Lgs 150/2011, per l'annullamento, previa sospensione della sua esecutività, dell'ordinanza ingiunzione n.1377/1240 del 20/12/2018, del Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dinanzi al Tribunale Civile di Salerno per le ragioni espresse nelle premesse;
2. di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all'avv. _____, con Studio Legale in _____, iscritto nella short list degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali di questo Comune, da ultima approvata con determina dirigenziale n.9 del 15/1/2019;
3. di dare mandato al Dirigente f.f. Area AA.GG. per la sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinante i patti e le condizioni per l'affidamento dell'incarico de quo;
4. di fissare in euro Euro 400,00 oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15%, nonché spese vive documentate, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
5. di dare atto che la spesa derivante dall'onorario così come fissata al precedente punto 4) sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103- V Livello 1.03.02.11.006 ,del corrente bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio finanziario 2019;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Eugenio Calandriello con studio legale in Via G.Matteotti di Sala Consilina.

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 30-01-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 30-01-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 31-01-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giafrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione :

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 30-01-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giafrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 31-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
